



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo della guardia di finanza per l’anno 2015.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di finanza”;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTA la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" della Guardia di finanza per l'anno 2015. Dei posti disponibili:
 - a) 1 (uno) è destinato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza;
 - b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, e che, alla data di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante;
 - c) 6 (sei) posti sono destinati agli altri ispettori del Corpo che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, e che, al 1° gennaio 2015, abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
 - d) 1 (uno) è destinato ai militari del Corpo in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella "A" allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
2. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui al comma 1.
3. Al concorso non può partecipare il personale del ruolo ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
4. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 18 e 19, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare eventuale, per i soli candidati ai posti di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
 - b) una prova scritta;
 - c) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per i soli ufficiali in ferma prefissata in congedo;

- d) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo.
 - e) una prova orale;
 - f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
 - g) una prova facoltativa di informatica;
 - h) la valutazione dei titoli;
 - i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti di cui al comma 1, lettera a).
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
- a) per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata che:
 - 1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
 - 2) alla data del 1° gennaio 2015, non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1981 (compreso);
 - 3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
 - 4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
 - abbiano mantenuto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
 - non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato.
- I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione;

b) per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), gli ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che, alla data di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2015, abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che:

- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015, compiuto il 34° anno di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 1° gennaio 1981, estremi inclusi;
- 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti da università statali;
- 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data dell'inizio del corso di formazione;

c) per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), i militari del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che:

- 1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2015, compiuto il 34° anno di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 ed il 1° gennaio 1981, estremi inclusi;
- 2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea specialistica o magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. "triennali" o "di I livello"), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
- 3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, o, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- 4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
- 5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione.

2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 1), è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le autorità competenti ad esprimersi sono:
 - a) per gli ufficiali in ferma prefissata cancellati dal ruolo, il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
 - b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione:
 - a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per l'impiego (per il personale in forza al Comando Generale, la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'interessato al Quartier Generale per l'assunzione a protocollo);
 - b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma 1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione, compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento *internet*, la domanda di partecipazione può essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate se:
 - a) spedite oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.

7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
 - a) i reparti di cui all'articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo in servizio;
 - b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro il termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) il reparto cui è in forza, ovvero, se ufficiale in ferma prefissata in congedo, l'ultimo Reparto dove ha prestato servizio nonché la residenza, l'indirizzo proprio completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
 - c) la categoria di posti per la quale concorre;
 - d) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

- f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - g) il numero degli eventuali figli a carico;
 - h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere allegate alla domanda di partecipazione;
 - i) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - l) di essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, può essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
 - m) se ufficiale in ferma prefissata in congedo ovvero cancellato dal ruolo:
 - 1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
 - 2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere richiamato in servizio per l'intera durata del corso di formazione;
 - n) se militare del Corpo in servizio permanente:
 - 1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - 3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;
 - 4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale;
 - o) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 22 e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. Il candidato, infine, nella domanda può richiedere di essere sottoposto alle seguenti prove facoltative:
- a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
 - b) prova di informatica.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,

eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

5. Eventuali trasferimenti della sede di servizio, ovvero, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso devono essere segnalati dal concorrente direttamente al Centro di Reclutamento.

Art. 5

Istruttoria della domanda

1. Il reparto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle stesse al:
 - a) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
 - b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
 - c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti Speciali ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
 - e) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti.

Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai punti 3), 4) e 5), per il tramite dei predetti Comandi.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2 da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante, siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro.

Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati risultati idonei alla prova scritta:

- a) originale o copia autentica del foglio matricolare - sezione matricola - e della cartella personale della documentazione caratteristica, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- c) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.

Per i militari nei cui confronti sia terminato l'*iter* di sostituzione della documentazione cartacea con il "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente da tale documento.

2. Inoltre, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere la seguente documentazione relativa agli ufficiali in ferma prefissata, in congedo ovvero cancellati dal relativo ruolo, idonei alla prova scritta:
 - a) il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) il libretto personale e lo stato di servizio, aggiornati alla data di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla dichiarazione di completezza di cui al comma 1, lettera b);
 - c) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica è quella indicata al comma 1, lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
 - a) qualificati conoscitori della lingua stessa;

- b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
 4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
 5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 6. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
 7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta di identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11

Prova preliminare

1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a

un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana.

2. La prova preliminare si svolgerà nei giorni 21 e 22 luglio 2015, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 9 luglio 2015 mediante avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
 - a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterrà di non effettuarla;
 - b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
 - a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
 - c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie.

I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile

sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta che avrà luogo il giorno 3 settembre 2015, alle ore 08:00, presso il Centro di Reclutamento.

Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un elaborato, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti ricompresi nelle materie oggetto della prova orale.

2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 3 e 12.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:

- a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
- b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.

Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

Art. 14

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta.

3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 18 settembre 2015 con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di cui al comma 5:
 - a) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 15, se ufficiali in ferma prefissata in congedo;
 - b) per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 18, in tutti gli altri casi sopra non disciplinati.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo.
2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:
 - a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
 - b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso:
 - a) dei parametri fisici prescritti al momento delle visite mediche.

Allo stato, è richiesto che i candidati abbiano una di statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64, per le donne;
 - b) del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
- a) visita medica generale;
 - b) esame delle urine ed ematochimici;
 - c) visita neurologica;
 - d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

5. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.

6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.

In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 3, lettera b), ma esprime il solo giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.

8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

- a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a);
- b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 12.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) mancato raggiungimento dell'altezza minima eventualmente richiesta di cui al comma 3, lettera a);
 - b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test tossicologici;
 - d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

In tali casi, la Sottocommissione di cui al comma 2, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto ad ulteriori visite o esami.
12. I candidati che conseguono l'idoneità agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere:
 - a) l'accertamento dell'idoneità attitudinale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
 - b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non

anteriore a sessanta giorni:

- a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
- b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;

- d) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

- (1) lo stato di buona salute;
- (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
- (3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
- (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera d), comportano l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) e d), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettera c), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo

1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi concorsuali previste, non si presenti per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla

licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 18

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale, sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nelle prove facoltative di cui all'articolo 20. Tale elenco, sottoscritto dal

presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.

8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui all'articolo 19, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica con le modalità indicate in allegato 5.
2. Il giudizio sulle citate prove è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalità indicate all'articolo 19, comma 4.
3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 5.

Art. 21

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 11 (se effettuata), 12, 15, 18 e 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, all'accertamento dell'idoneità attitudinale ed alla prova orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, devono essere anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al numero 830/2365 (linea interpolizie) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it e sulla rete *intranet* del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 22

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova orale di cui all'articolo 19, è effettuata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. A ciascun concorrente è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli allegati 6, 7 e 8.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e sono valutati solo se risultanti dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati ai posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto in qualità di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, è prodotta dall'interessato, improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito della prova scritta di cui all'articolo 14, comma 5, con le seguenti modalità:
 - a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del Corpo in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento;
 - b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:
 - a) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
 - b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei corsi di formazione nonché, per l'anno di uscita dagli stessi, i periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
 - c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- d) per i periodi coperti da “*dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica*” nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici della data di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

1) rendimento elevato con apprezzamento e lode	eccellente con apprezzamento e lode;
2) rendimento elevato con apprezzamento	eccellente con apprezzamento;
3) rendimento elevato	eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro	superiore alla media;
5) rendimento distinto	superiore alla media;
6) rendimento normale	nella media;
7) rendimento scarso	inferiore alla media;
8) rendimento mediocre	insufficiente.

Art. 23

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova scritta ed orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 24.

Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 24

Vincitori del concorso

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 23, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il candidato al posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è nominato vincitore sempreché consegua l'idoneità alla visita medica di controllo alla quale è sottoposto prima dell'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 25.
3. Qualora taluno dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma.
4. Entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 25, l'Amministrazione può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
5. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 25

Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale

1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in esito al quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del "ruolo speciale" della Guardia di finanza e iscritti in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività addestrativa.
2. L'ufficiale in ferma prefissata è preliminarmente sottoposto a una visita medica di controllo, a cura della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell'inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo è escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione, l'interessato può produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso o per la visita medica di controllo prevista al comma 2, è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti in servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma prefissata in congedo, via fax, entro

24 ore, al numero 861/3215 (linea interpolizie) ovvero ai numeri 035/4043303 o 035/4043215 (linea esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il reparto di appartenenza, se militari in servizio, ovvero tramite il competente Comando Provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo.

5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione devono sottoscrivere, prima dell'inizio dello stesso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni.
6. Il vincitore del concorso proveniente dagli ufficiali in ferma prefissata:
 - a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione, è richiamato in servizio e frequenta il corso con il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo;
 - b) se alla predetta data risulta cancellato dal relativo ruolo, è iscritto nel ruolo medesimo, richiamato in servizio e frequenta il corso di formazione con il grado rivestito all'atto della cancellazione dal ruolo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
 - a) se militari in servizio, sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti;
 - b) se ufficiale in ferma prefissata, è collocato in congedo, salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella previsione descritta al punto 6.b).

Art. 26

Trattamento economico

1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l'obbligo di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 27

Sito *internet* ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito *internet* del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche in epoca successiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.

Roma, li 1 giugno 2015

Gen. C.A. Saverio Capolupo